

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-4406 del 10/11/2016 |
| Oggetto | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA BLINFORT SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. ̀VIA MONTALBANO, 1377 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DI PORTE BLINDATE E NORMALI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. ̀VIA MONTALBANO, 1377 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-4513 del 09/11/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini |
| Dirigente adottante | STEFANO RENATO DE DONATO |

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA BLINFORT SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. –VIA MONTALBANO, 1377 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DI PORTE BLINDATE E NORMALI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M. –VIA MONTALBANO, 1377

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di SAN GIOVANNI IN M. assunta al PG di Arpae con il n. 1059 del 19/02/2016 (pratica ARPAE n. 8243), dalla DITTA BLINFORT SRL. (C.F./P.IVA0916760408), avente sede legale in COMUNE di SAN GIOVANNI IN M. – VIA MONTALBANO, 1377 e impianto in COMUNE di SAN GIOVANNI IN M. – VIA MONTALBANO, 1377, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;**

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **STUDIO, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DI PORTE BLINDATE E NORMALI**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- *Impianto esistente (Rinnovo)*

DATO ATTO che il Comune di SAN GIOVANNI IN M. in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpa SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n.97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della DITTA BLINFORT SRL in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **DITTA BLINFORT SRL** avente sede legale in COMUNE di SAN GIOVANNI IN M. – VIA MONTALBANO, 1377 (C.F./P.IVA0916760408) per l'esercizio dell'attività **di STUDIO, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DI PORTE BLINDATE E NORMALI** nell'impianto sito in COMUNE di SAN GIOVANNI IN M. – VIA MONTALBANO, 1377 fatti salvi i diritti di terzi;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di SAN GIOVANNI IN M., Arpaee Struttura autorizzazione e concessioni, Arpaee Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs n.97/2016 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Il presente atto sostituisce i contenuti e le prescrizioni del precedente Provvedimento n. 91 del 14/05/2004 rilasciato dalla Provincia di Rimini;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

Condizioni:

- La Società svolge l'attività di studio, progettazione e costruzione di porte blindate.
- Nello stabilimento si eseguono le seguenti attività: lavorazioni meccaniche dei metalli, saldatura, verniciatura a polvere, fosfosgrassaggio, lavori di falegnameria.
- La Società dichiara il consumo delle seguenti materie prime: vernici in polvere 6 t/anno, profilati in ferro 550 t/anno, legnami 100 t/anno, filo di saldatura 2 t/anno, fosfosgrassante 600 kg/anno.
- Nello stabilimento vi sono 3 impianti termici ad uso industriale alimentati a metano di potenzialità complessiva inferiore a 3 MW. Due adibiti al riscaldamento del tunnel di fosfosgrassaggio di potenzialità 170 kW ciascuno ed uno adibito al riscaldamento della cabina di polimerizzazione delle vernici in polvere di potenzialità 130 kW. Tali impianti sono ricompresi fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Resta fermo che gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione periodica degli stessi;

Prescrizioni:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – SALDATURA

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Portata | 10.00 Nm ³ /h |
| Durata | 8 h/g |
| Altezza | 8 m |
| Impianto di abbattimento | Non previsto |
| Sezione | 0,28 m ² |
| Temperatura | Ambiente |

PUNTO DI EMISSIONE E10 – ROBOT SALDATURA

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Portata | 5000 Nm ³ /h |
| Durata | 8 h/g |
| Altezza | 7 m |
| Impianto di abbattimento | Non previsto |
| Sezione | 0,126 m ² |
| Temperatura | Ambiente |

Per le emissioni E1 ed E10 gli inquinanti emessi e relativi limiti sono rinvenibili nella D.G.R. Emilia Romagna n.2236/2009 e ss.mm.ii. allegato 4 punto 4.29 – “Saldatura di oggetti e superfici metalliche”.

Inquinanti

Valori limite di emissione

Polveri totali

10 mg/Nm³

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

PUNTO DI EMISSIONE E3 – FALEGNAMERIA

| | |
|--------------------------|---|
| Portata | 3.000 Nm ³ /h |
| Durata | 8 h/g |
| Altezza | 6 m |
| Impianto di abbattimento | Filtro a tessuto provvisto di n. 32 maniche per una superficie filtrante di 40 m ² |
| Sezione | 0,196 m ² |
| Temperatura | Ambiente |

Inquinanti emessi e relativi limiti CRIAER previsti al punto 4.3.1:

- Materiale particellare 10 mg/ Nm³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPA e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Polveri totali potrà essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato sul registro suddetto.

PUNTO DI EMISSIONE E6 – FOSFOSGRASSAGGIO

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Portata | 5.000 Nm ³ /h |
| Durata | 8 h/g |
| Altezza | 7 m |
| Impianto di abbattimento | Non previsto |
| Sezione | 0,07 m ² |
| Temperatura | Ambiente |

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti al punto 4.13.26 e 4.13.28 del CRIAER:

- Fosfati (come PO₄) 5 mg/ Nm³

- Sostanze alcaline (come Na₂O) 5 mg/ Nm³

Autocontrolli: la Ditta dovrà effettuare i controlli sulla emissione (E6) con una frequenza almeno annuale.

I risultati dei controlli dovranno essere annotati dall'azienda su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPA e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

PUNTO DI EMISSIONE E7 – VERNICIATURA A POLVERE

| | |
|---------|---------------------------|
| Portata | 10.000 Nm ³ /h |
| Durata | 8 h/g |
| Altezza | 7 m |

| | |
|--------------------------|--|
| Impianto di abbattimento | Filtro a cartucce provvisto di n. 10 cartucce per una superficie filtrante di 100 m ² |
| Sezione | 0,126 m ² |
| Temperatura | Ambiente |

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti al punto 4.13.39 del CRIAER:

- Materiale particellare 5 mg/ Nm³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPA e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Polveri totali potrà essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato sul registro suddetto.

PUNTO DI EMISSIONE E9 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Portata | 100 Nm ³ /h |
| Durata | 8 h/g |
| Altezza | 7 m |
| Impianto di abbattimento | Non previsto |
| Sezione | 0,032 m ² |
| Temperatura | 80°C |

Inquinanti emessi e relativi limiti CRIAER previsti al punto 4.13.40:

- Sostanze organiche volatili (come C totale) 50 mg/ Nm³

Autocontrolli: la Ditta dovrà effettuare i controlli sulla emissione (E9) con una frequenza almeno annuale. I risultati dei controlli dovranno essere annotati dall'azienda su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPA e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Altre prescrizioni

a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

c) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al

95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

d) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.

e) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà tre campionamenti. I tre risultati, a ciascuno dei quali è sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità, sono confrontati con il VLE. Se uno solo dei tre risultati risulta superiore al VLE, la valutazione è di non conformità.

f) Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

g) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

h) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

i) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

- j)* La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- k)* Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- l)* Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizioni di normalizzazione dei risultati


Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 KPascal
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.



- E1 Saldatura
- E3 Falegnameria
- E4 CT vasca riscaldo fosfosgrassaggio
- E5 CT vasca tunnel fosfosgrassaggio
- E6 Fosfosgrassaggio
- E7 Verniciatura a polvere
- E8 CT vasca tunnel cottura vernici in polvere
- E9 Forno polimerizzazione
- E10 Robot saldatura

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER UNO STABILIMENTO CON EMISSIONI IN ATMOSFERA
 (ART. 269, D.LGS. N°152/06 E S.M.I. PARTE QUINTA E S.M.I.)

BLINFORT SRL
 VIA MONTESALVO 1377 SAN GIOVANNI IN MARCONANO (RN)

STUDIO TEAM, TERRITORIO & AMBIENTE
 Ing. Pier Luigi Rossi
 Viale Italia 3 Riccione (RN)
 www.studio-team.it e-mail: info@studio-team.it
 Tel: 0541/461111 Fax: 0541/461112

BLINFORT SRL
 L'Amministrazione Unico
 Antonio Baldoni

BLINFORT SRL

ALLEGATO 2 - PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.